

Edizione di giovedì 1 settembre 2016

ENTI NON COMMERCIALI

[Alcune considerazioni sulla legge delega di riforma del terzo settore](#)

di **Guido Martinelli**

IVA

[Crowdfunding alla ricerca di una normativa IVA](#)

di **Marco Peirolo, Paolo Centore**

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

[Correlazioni difficili nel redditometro](#)

di **Massimiliano Tasini**

ADEMPIMENTI

[Pochi giorni per la comunicazione giacenze vino e mosto](#)

di **Luigi Scappini**

BILANCIO

[I criteri per la rilevazione delle imposte nella bozza dell'OIC 25](#)

di **Giovanna Greco**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Professionisti e LinkedIn: Chi ha visitato il vostro profilo?](#)

di **Stefano Maffei**

ENTI NON COMMERCIALI

Alcune considerazioni sulla legge delega di riforma del terzo settore

di **Guido Martinelli**

La stampa specializzata, in questi giorni di fine estate, ha dato notizia della **ultimazione** del **primo** dei **decreti delegati** previsti dalla **L. 106/2016** recante “**Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale**” e avente proprio come oggetto la disciplina del **servizio civile**. In attesa della pubblicazione del testo e della possibilità, quindi, di poter fare qualche considerazione più specifica, appaiono opportune, comunque, una serie di considerazioni ulteriori sull’**impianto complessivo** della legge delega.

Il primo aspetto che credo meriti rilevanza è quello che **non appare più sufficiente la forma** (ossia essere un ente senza scopo di lucro che per statuto persegua finalità di carattere extra economico) **ma sarà necessario anche prevedere espressamente una attività che produca effetti in termine di interesse generale per la collettività**. Ne deriva che rimane, al momento, irrisolto il problema se la vigente fattispecie fiscale degli enti non commerciali rimarrà in vita disciplinando i comportamenti fiscali di tutti gli enti senza scopo di lucro prescindendo da quelli che per la finalizzazione sociale della loro attività potranno rientrare “anche” nel terzo settore oppure se le associazioni, attualmente inquadrate come tali fiscalmente, perderanno il loro attuale regime fiscale se e ove non rientrassero tra quelle che, alla luce della nuova disposizione in esame, potranno far parte del terzo settore.

L’altra apparente contraddizione presente nella legge delega è data dalla necessità **di conciliare l’affermato impegno dei volontari, come prestatori d’opera gratuita, con la volontà di sviluppare la dimensione imprenditoriale della impresa sociale**, con conseguente apertura ad una – sia pur parziale – **abrogazione del divieto di scopo di lucro**.

L’altro aspetto di rilievo e di grandissimo interesse per il mondo del terzo settore è dato dalla prevista possibilità di nuovi percorsi per il **riconoscimento della personalità giuridica**.

Bisogna creare le condizioni che il **terzo creditore** dell’ente sia **garantito** rispetto a situazioni di dissesto dell’associazione e che comunque si consenta agli enti non profit di accedere al sistema della **responsabilità limitata a costi accessibili**.

Sotto questo profilo un’azione congiunta che preveda **limitati patrimoni minimi**, di ammontare analogo su tutto il territorio nazionale (per evitare le disparità oggi esistenti tra le istruttorie poste in essere dalle varie Regioni), unitamente a obblighi di **rendicontazione** e di

pubblicizzazione delle stesse, potrebbe rispondere ad entrambe le esigenze.

Sotto questo profilo il riferimento più facile e comodo non potrebbe che essere quello del **Registro delle imprese** dove comunque già trovano posto le realtà del terzo settore costituite in forma societaria.

Si potrà infine prevedere che siano gli stessi **notai**, in sede di atto costitutivo, a certificare la sussistenza dei **requisiti** previsti per il riconoscimento della personalità giuridica ed operare “direttamente” la loro iscrizione al registro.

Una preoccupazione deriva anche dalla circostanza che nel comparto fiscale sono del tutto assenti i riferimenti alle disposizioni legislative sulle quali ci si propone di intervenire.

Ne deriverà una agevolazione **generalizzata** che prescindendo dalla identificazione di quali siano i fruitori delle prestazioni dell'ente, come – in larga parte – avviene ora per il regime delle **Onlus**, o si manterrà la **distinzione**, oggi presente nella disciplina degli enti non commerciali su base associativa, per la quale l'attività svolta “internamente”, ossia in favore dei propri associati appare defiscalizzata mentre non lo diventa quella legata ad attività svolte sul libero mercato in favore di qualsiasi contraente?

L'altro problema sul quale andrà fatta chiarezza è dato dalla convivenza, nella partecipazione ai bandi pubblici per l'assegnazione di servizi sociali in convenzione, tra le cooperative e comunque le imprese sociali e le organizzazioni di volontariato; è chiaro che queste seconde, avendo minori se non assenti costi di personale si troverebbero avvantaggiate rispetto a chi, invece, deve giustamente rispettare i diritti dei lavoratori che utilizza.

Ci permettiamo, in conclusione, di ricordare la necessità di **rivedere il meccanismo di autorizzazione (e conseguente disciplina fiscale) delle lotterie, tombole e pesche di beneficenza.**

La “**burocrazia**” richiesta e la **disciplina** che impone una valorizzazione del monte premi (spesso materiale che viene donato dalle aziende) difficile, o addirittura, come previsto per i premi in natura erogati agli sportivi dilettanti, che possa prevedere un costo a carico di chi riceve il premio, deve essere assolutamente **rivista**.

Ci si augura che ci sia modo e tempo di **discutere** di tutto.

Per approfondire le problematiche relative al terzo settore vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON

GUIDO MARTINELLI

Milano Bologna Verona

IVA

Crowdfunding alla ricerca di una normativa IVA

di **Marco Peirolo, Paolo Centore**

Il **crowdfunding** (dall'inglese *crowd*, folla e *funding*, finanziamento) è un modo di raccogliere denaro per **finanziare** nuovi progetti, attività imprenditoriali o idee. Esso consente ai *fundraiser* di raccogliere denaro da un gran numero di persone attraverso piattaforme *on line*.

Il *crowdfunding* è usato per lo più da **start-up e PMI innovative** quale modalità di accesso a finanziamenti alternativi e può essere anche un modo per radunare una comunità intorno all'offerta: grazie alla forza della comunità *on line* è, infatti, possibile acquisire conoscenze e informazioni utili sul mercato e raggiungere nuovi clienti.

Riguardo ai **modelli** di *crowdfunding*, vi sono anzitutto piattaforme in cui è possibile fare donazioni per sostenere una determinata causa o iniziativa senza ricevere nulla in cambio (**modello "donation based"**): ad esempio, si sostiene la campagna elettorale di un candidato con lo scopo di favorirne l'elezione.

Il modello di *crowdfunding* ad oggi più diffuso è quello in cui si partecipa al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio un premio o una specifica ricompensa non in denaro (**modello "reward based"**): ad esempio, si finanzia uno spettacolo teatrale e, in cambio, si ottiene il biglietto per assistere alla sua rappresentazione.

Con il *crowdfunding*, inoltre, è possibile realizzare prestiti tra privati, ricompensati con il pagamento di interessi (modello **"social lending"** o **"peer-to-peer lending"**), mentre si parla di **"equity-based crowdfunding"** quando, tramite l'investimento *on line*, si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la "ricompensa" per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.

Quelli ora descritti, peraltro, sono modelli esemplificativi che, in quanto tali, non esauriscono l'insieme delle forme di *crowdfunding* esistenti a livello globale. Si sta, ad esempio, diffondendo il modello **"royalty based"**, nel quale una determinata iniziativa viene finanziata ricevendo in cambio una parte dei profitti.

A livello normativo, il legislatore nazionale si è limitato a disciplinare l'*equity-based crowdfunding*, regolando, da un lato, la **gestione delle piattaforme on line per la raccolta di capitali** per *start-up* e PMI innovative (art. 50-*quinquies* del DLgs. n. 58/1998) e, dall'altro, le **offerte al pubblico** condotte attraverso le piattaforme *on line* per la raccolta di capitali (art. 100-*ter* del DLgs. n. 58/1998). A quest'ultimo riguardo, la Consob, con delibera n. 18592 del 26

giugno 2013, ha adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line*, successivamente modificato con delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016.

Sul piano unionale, lo sviluppo del *crowdfunding* è attentamente monitorato dalla Commissione europea: nel mese di giugno 2014, è stato istituito il gruppo “*European Crowdfunding Stakeholders Forum*”, mentre nel mese di marzo 2014 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione europea “*Unleashing the potential of Crowdfunding in the European Union*” e nel mese di novembre 2013 è stata lanciata una consultazione pubblica, le cui risposte sono disponibili sul sito Internet della Commissione.

Fermo restando che, in Italia, il fenomeno del *crowdfunding* non è attualmente disciplinato dal punto di vista fiscale, per quanto riguarda l’IVA, il relativo trattamento è stato esaminato dal **Comitato IVA** nel *Working Paper* n. 836 del 6 febbraio 2015, distinguendo, nella prospettiva della ricompensa riconosciuta agli investitori, tra modelli operativi di *crowdfunding* con “**ritorno non finanziario**” e modelli operativi di *crowdfunding* con “**ritorno finanziario**”.

In particolare, sono modelli operativi:

- con “ritorno non finanziario” il ***donation-based crowdfunding*** e il ***reward-based crowdfunding***, in cui il finanziamento è erogato, rispettivamente, senza alcuna ricompensa o con una ricompensa in natura, rappresentata da beni o servizi;
- con “ritorno finanziario” il ***crowd-investing*** e il ***crowd-lending***, in cui la ricompensa è rappresentata, rispettivamente, da dividendi/*royalties* e da interessi.

Nel rinviare ai successivi interventi l’approfondimento dei profili IVA relativi ai predetti modelli operativi di *crowdfunding*, in questa sede ci si limita ad osservare che, per quanto riguarda il modello “***donation based***”, in assenza di una contropartita rappresentata da un bene o servizio, il finanziamento **non** dà luogo ad una **cessione** o **prestazione rilevante ai fini impositivi**. In prospettiva, sarebbe opportuno che le predette donazioni fossero considerate deducibili ai fini del reddito, come succede in altri Paesi che hanno sviluppato il principio della donazione a sostegno delle nuove iniziative. Nel modello “*equity-based*”, invece, in cui l’investitore ottiene in cambio del finanziamento il bene o servizio realizzato, gratuitamente o ad un prezzo inferiore a quello che sarà praticato sul mercato, occorre stabilire se il finanziamento costituisca il pagamento anticipato del bene o servizio ricevuto e, in caso positivo, il relativo valore imponibile.

Una particolare attenzione deve essere rivolta anche al rapporto tra i modelli operativi di *crowdfunding* con “ritorno finanziario” e il regime di **esenzione da IVA** previsto dall’art. 135, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE per i servizi finanziari, nonché al trattamento IVA del servizio di intermediazione reso dalle piattaforme *on line* di *crowdfunding*.

Per approfondire le problematiche relative all’Iva nel new economy vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

Seminario di specializzazione

L'IVA NELLA NEW ECONOMY

Bologna **Firenze** **Milano** **Padova** **Torino** **Verona**



ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Correlazioni difficili nel redditometro

di **Massimiliano Tasini**

Giulio Andreotti la definirebbe certamente una soluzione equilibrata. D'altra parte, quella scuola ci insegna che tra due opposte esigenze, occorre trovare un **punto di intesa** mediano.

Il tema è quello della **prova contraria** che il contribuente deve offrire una volta visti accertare ai sensi dell'**articolo 38 DPR 600/1973** un maggior reddito in via **sintetica**.

Già era difficile stabilire su chi incombesse l'**onere** della prova di tale rettifica. Secondo la tesi "tradizionale" il **redditometro** costituisce una **presunzione legale relativa** (Cass. 5794/2001; Cass. 24575/2011).

Senonché, un giorno alla Suprema Corte è venuto il dubbio che si trattasse di accertamento appartenente alla famiglia di quelli **standardizzati** (Cass. 13289/2011); per tale via, è stato agevole affermare che l'accertamento sintetico, si badi bene, osserva la Corte, già nella formulazione ante articolo 22 del D.L. 78/2010, determinava il reddito complessivo attraverso l'utilizzo di **presunzioni semplici**. Come dire: riforma dell'istituto ininfluente sul piano dell'efficacia probatoria.

Questa tesi, affermata a piena voce dalla Cassazione con la **sentenza n. 23554/2012**, è stata confermata da plurima giurisprudenza di merito (CTP Torino, sent. 30/2013; CTR Roma, sent. 5/7/2016).

Ma è tesi ardita, e che ribalta una lunga scia di sentenze che dicevano il contrario; ecco allora che la **sentenza della Cassazione n. 16832/2014** riporta la palla nel campo del Fisco, osservando che la disponibilità di beni indice costituisce una **presunzione legale relativa** perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità l'esistenza di una capacità contributiva.

Allora il problema torna alla prova contraria: se si tratta di una presunzione legale, il Giudice non può travolgerla giudicandola non convincente, ma deve solo valutare se il contribuente ha fornito la **prova contraria**.

Ma come fornirla?

Si è posto in particolare il tema di stabilire se il contribuente debba **correlare** le spese sostenute con il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma analogo ragionamento vale per le **disponibilità pregresse** (legittimamente) accumulate.

Secondo la tesi tradizionale, tale dimostrazione deve essere certamente fornita (Cass. 6813/2009 e Cass. 8995/2014); viceversa, pronunce più recenti hanno invece ritenuto **insussistente tale obbligo** (Cass. 6396/2014, poi ripresa dalla giurisprudenza di merito: vedasi CTP Reggio Emilia sent. 272/2014).

È appena ovvio che al contribuente, già impegnato a dimostrare disperatamente dove e come spende i propri danari per ripararsi da un accertamento bancario, non si può pure chiedere di dimostrare **analiticamente** la **fonte** delle proprie **disponibilità** per sostenere le proprie spese. Tanto varrebbe, altrimenti, imporre un **sistema contabile** anche ai privati.

Nondimeno, non si può nemmeno pretendere che il Fisco si accontenti della frase: *“i soldi li avevo già, ecco il saldo del conto corrente”*.

Ecco allora la soluzione per la via Andreotti: l'articolo 38, comma 6, DPR 600/1973 non chiede solo la mera prova della disponibilità di ulteriori redditi esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte. Essa, infatti, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una **prova documentale** su **circostanze sintomatiche** del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. 1638/2016).

Ed ancora. Allorché l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma anche l'**entità** di tali redditi e la **durata** del loro **possesso**, costituenti circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con tali redditi. Non è tuttavia richiesto al contribuente di dare la **prova rigorosa** e puntuale dell'impiego proprio di detti redditi per l'acquisizione degli incrementi patrimoniali.

Insomma, una “provina”.

È un po' come la storia delle **testimonianze** nel processo tributario. Non sono ammissibili per legge, ma secondo la Suprema Corte possono comunque entrare nel fascicolo *“tanto sono meri indizi”*. È come dire che siccome una moneta è falsa piuttosto che dire che vale un euro, le diamo un valore convenzionale di 20 centesimi.

A forza di cercare soluzioni equilibrate, che non premino i furbetti e d'altra parte siano però rispettose del principio di capacità contributiva, ci stiamo chiaramente **incartando**.

Per approfondire le problematiche relative all'accertamento vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DELL'ACCERTAMENTO
CON MASSIMILIANO TASINI**

Milano Treviso

ADEMPIMENTI

Pochi giorni per la comunicazione giacenze vino e mosto

di **Luigi Scappini**

L'**agricoltura** da sempre viene considerata un **settore agevolato** in quanto viene subito in mente il sistema di **tassazione** che prevede, in ragione dell'ordinaria contrapposizione costiricavi, la dichiarazione di un **reddito** forfettario determinato su base **catastale**, la recente sostanziale **abrogazione Irap** nonché la tanto discussa **Imu**.

Tralasciando volutamente considerazioni in ordine ai reali ed eventualmente giusti vantaggi, in questa sede si intende porre l'attenzione su di un aspetto, quello relativo agli **adempimenti burocratici** sconosciuto ai più.

Tale tematica, che rappresenta, nonostante gli innumerevoli *spot* elettorali, un vero e proprio **tallone d'Achille** per il sistema **Italia**, produce un effetto modello cassa di risonanza quando si applica all'agricoltura.

Tuttavia, volendo spezzare una lancia a favore del nostro Legislatore, **non tutti** gli **adempimenti** nascono all'**interno** in quanto **spesso** consistono in semplici **recepimenti** di **Direttive** e **Regolamenti comunitari**.

Tale è, ad esempio, la prossima scadenza, consistente nella **dichiarazione di giacenza dei vini e dei mosti**, adempimento da eseguire, relativamente alla **campagna 2015-2016**, nel termine ultimo del **12 settembre 2016** (il 10 settembre cade di sabato).

Infatti, ai sensi dell'**articolo 11, Regolamento CE 436/2009** *"Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, che non siano consumatori privati e rivenditori al minuto, presentano ogni anno alle autorità competenti degli Stati membri una dichiarazione delle giacenze di mosto di uve, di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato e di vino da essi detenute al 31 luglio"*.

A tal fine **Agea**, in data **29 luglio** ha emanato una **circolare** chiarificatrice in vista della prossima scadenza.

Le **dichiarazioni** devono essere **presentate obbligatoriamente** in caso di **detenzione** di mosti e uve alle **ore 24.00** del **31 luglio**. In tutti gli **altri casi**, tale adempimento non è dovuto ma è pur sempre **facoltativo**.

Soggetti **tenuti** all'adempimento sono i **produttori**, intesi come coloro che, in qualità di persona fisica o giuridica, abbiano prodotto uve o vino da uve fresche, da mosto di uve, da

mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione e i **commercianti** che professionalmente acquistano e vendono prodotti imbottigliati e/o sfusi.

Al contrario, sono **esclusi** dall'adempimento:

- i consumatori **privati**;
- i **rivenditori al minuto** che alternativamente esercitano professionalmente un'attività commerciale ove sia ricompresa la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino che **non eccedono**, in ragione della **singola vendita**, **60 litri** o **utilizzano cantine** attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di **quantitativi** di vino **non superiori** a **10 ettolitri**.

Deve essere presentata una **dichiarazione distinta** per ogni **Comune** presso cui sono situati gli **stabilimenti** e/o i **depositi** in cui risulta giacente il vino e/o il mosto alle ore 24.00 del 31 luglio.

Le dichiarazioni di giacenza devono essere **presentate** ad **Agea**, **salvo** quelle dei soggetti con **residenza**, se persone fisiche, o **sede legale**, se persone giuridiche, nelle Regioni **Piemonte** o Regione **Toscana**, nel qual caso soggetti destinatari sono rispettivamente la stessa Regione Piemonte e **ARTEA**, Organismo pagatore della Regione Toscana.

In ogni singola dichiarazione devono essere distintamente **indicati** i **quantitativi** differenziando in ragione della **qualità**, con la precisazione che da un lato, nel **quantitativo** dei vini **DOP** vanno **inclusi** anche **quelli** presi **in carico** come vini **atti a diventare DOP anche se** alle ore 24.00 del **31 luglio non** siano stati **ancora certificati** dall'Organismo di controllo competente, e dall'altro, nei **quantitativi** dei vini, **con o senza IGP**, devono essere inclusi quelli **DOP** che hanno subito un **declassamento** prima del 1° agosto.

Particolare attenzione deve essere prestata nell'ipotesi di vini detenuti da terzi al 31 luglio in **"conto imbottigliamento"** o altro **"conto lavorazione"**. In tal caso, se tali quantitativi risultano nei registri di carico del terzista, quest'ultimo deve dichiararli nella propria comunicazione. A tal fine, le quantità in carico a terzi dovranno essere annotate nell'apposita sezione inerente il commercio senza la necessità di distinzione rispetto a quelle eventuali dell'impresa che effettua l'operazione.

Se il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione ha dei **depositi all'ingrosso** di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell'impresa, la **dichiarazione** di giacenza deve essere **presentata** a cura dello stesso **depositante proprietario** del vino e **titolare** del **registro di carico e scarico** come previsto dall'articolo 11 Regolamento CE n. 884/2001. Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi.

Da ultimo, Agea ricorda come, nel caso di vini detenuti da chi svolge attività di **"magazzino**

all'ingrosso", i quantitativi devono essere **dichiarati** nella dichiarazione di giacenza del **titolare** dell'**impresa stessa**, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico, come da articolo 9, lettera b), DM 768/1994, e in relazione all'articolo 12, paragrafo 1, comma 2, lettera a), Regolamento CE n. 884/2001.

Per approfondire le problematiche relative alla gestione di un'azienda vitivinicola vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



BILANCIO

I criteri per la rilevazione delle imposte nella bozza dell'OIC 25

di **Giovanna Greco**

Il principio contabile **OIC 25** ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle **imposte sul reddito** e quelle ad esse **assimilabili** (IRAP), nonché le informazioni da esporre nella nota integrativa. L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha elaborato – per ora in **bozza** – una **nuova edizione dell'OIC 25**, allo scopo di renderne più agevole l'utilizzo e la lettura. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un maggior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali. In particolare, la versione del principio presentata, oltre a perfezionare la classificazione delle imposte anticipate e differite, introducendo quelle attinenti ad esercizi precedenti, spiega e chiarisce il metodo di rilevazione delle imposte nei bilanci **abbreviati** e nei bilanci delle **micro-imprese**.

Il principio contabile OIC 25 si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. In conseguenza del potere riconosciuto all'OIC dalla L. 116/2014 di emanare ***"principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile"*** e dall'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015 di aggiornare ***"i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto"***, la nuova edizione dell'OIC 25 tiene conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale in attuazione della Direttiva 2013/34/UE di riforma dei bilanci.

Sostanzialmente, il principio recepisce l'eliminazione della sezione **straordinaria** del conto economico e prevede delle **parti ad hoc** per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (*ex* articolo 2435-*bis* cod. civ.) e per le micro-imprese (*ex* articolo 2435-*ter* cod. civ.).

L'articolo 2425 del cod. civ. prevede che le **imposte correnti, anticipate e differite** siano classificate nel conto economico nella voce 20) ***"imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate"***.

Infatti, l'attuale voce 20 di bilancio conserva la classificazione delle imposte sul reddito dell'esercizio, secondo la precedente versione del principio OIC 25, ed inserisce una **terza voce**.

In particolare la **classificazione** contiene le seguenti voci:

1. **imposte correnti**, ossia le imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio e comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell'esercizio (es. ritardato versamento acconti ed altre irregolarità);
2. **imposte relative ad esercizi precedenti**, che possono derivare, ad esempio, da iscrizioni

a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria. La loro contropartita dello stato patrimoniale si ritrova, a seconda delle caratteristiche della passività, in una delle seguenti voci:

- B2 fondi *“per imposte, anche differite”*;
- D12 *“debiti tributari”*.

Inoltre, la voce comprende la **differenza** positiva o negativa tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.

La contropartita dello stato patrimoniale si ritrova, a seconda delle caratteristiche della passività, in una delle seguenti voci:

- B2 fondi *“per imposte, anche differite”*;
- D12 *“debiti tributari”*;

3. imposte **differite** e **anticipate**, dove sono indicate:

- con segno **positivo** l'accantonamento al fondo per imposte differite e l'utilizzo delle attività per imposte anticipate;
- con segno **negativo**, le imposte anticipate e l'utilizzo del fondo imposte differite.

Esse concorrono con tale segno ad identificare nella voce 20 l'importo complessivo delle **imposte sul reddito di competenza dell'esercizio**.

In relazione al bilancio in **forma abbreviata**, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, *“lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*. Le voci relative alle imposte e tasse saranno dunque indicate nello **stato patrimoniale** nel seguente modo:

- **attivo**: sotto la voce CII *“Crediti”* vengono espone in modo cumulato le voci CII 5-*bis* *“crediti tributari”* e CII 5-*ter* *“imposte anticipate”*;
- **passivo**: sotto la voce B *“Fondi per rischi e oneri”* viene esposta la voce B2 fondo *“per imposte, anche differite”*, mentre sotto la voce D *“Debiti”* viene esposta la voce D12 *“debiti tributari”*.

Per quanto riguarda il **conto economico**, le imposte sono indicate secondo lo schema previsto per il bilancio in forma ordinaria e non è richiesta la separata indicazione delle imposte relative agli esercizi precedenti nella voce E21.

È opportuno evidenziare che le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle **micro-imprese** ai sensi dell'articolo 2435-*ter* del cod. civ..

Per quanto riguarda **le informazioni da riportare nella nota integrativa** delle società che redigono il bilancio in **forma abbreviata**, il principio OIC 25, con riferimento alle imposte sul reddito, richiama l'articolo 2435-*bis* del cod. civ. prevedendo l'indicazione di:

- *“i **criteri applicati** nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato” (articolo 2427, comma 1, n. 1);*
- *“le **informazioni** di cui all'articolo 2427, comma 1, n. 6 quindi, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica”;*
- *“l'**importo complessivo** degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati” (articolo 2427, comma 1, numero 9, cod. civ.).*

Per approfondire i nuovi OIC vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Professionisti e LinkedIn: Chi ha visitato il vostro profilo?

di **Stefano Maffei**

Siamo arrivati ormai all'undicesimo numero della mia rubrica con i consigli per il vostro profilo LinkedIn. **Se avete un profilo LinkedIn deve essere in ordine:** è una semplice questione di professionalità, oltre che un investimento sulla vostra *online identity*. Tutte le modifiche e procedure di cui mi occupo vanno effettuate accedendo al profilo LinkedIn dal PC (non da telefonino o *tablet*).

Il consiglio di oggi riguarda la funzione **“Chi ha visitato il tuo profilo”**, che trovate cliccando su “profilo” e **che vi permette di visualizzare quanti e quali utenti hanno visitato il vostro profilo negli ultimi giorni.**

Potrà sembrarvi incredibile ma ci sono molti professionisti italiani che non usano **LinkedIn** oppure non visitano i profili altrui perchè temono proprio di comparire nella altrui notifica **“Chi ha visitato il tuo profilo”**.

È una posizione francamente ridicola.

In primo luogo, ricordatevi che non siete agenti della CIA sotto copertura, ma avvocati, commercialisti, notaio, etc.... In secondo luogo, apparire in quella notifica non è disdicevole. Anzi. La persona che avete visitato spesso restituirà il favore e magari ne nascerà un utile contatto.

Infine, se proprio avete una **passione per la tutela della vostra privacy**, potete impostare il vostro profilo in modo da navigare “in modalità nascosta”. In questo modo la persona il cui profilo vorrete “spiare” non riceverà alcuna notifica.

Ecco come procedere per selezionare la modalità nascosta (che comunque io non consiglio). Basta cliccare su **“privacy e impostazioni”** (menu in alto a destra) e poi – a seconda dei casi – andare nell'area “privacy” o “gestione privacy”. Selezionate la voce “opzioni visualizzazione profilo” oppure “seleziona le informazioni che gli altri vedono quando visiti il loro profilo” e potrete scegliere come presentarvi tra **3 alternative** (1. totalmente in incognito 2. parzialmente in incognito oppure 3. senza restrizioni, con nome e cognome e fotografia)

*Ricordate che in queste settimane è possibile pre-iscriversi (senza impegno) alla **visita di studio a Londra** (incontri con avvocati, osservazione di processi con giuria, accesso a carcere e Corte suprema) che si terrà dal 26 al 30 ottobre con EFLIT. Fatelo in pochi istanti dal sito www.eflit.it.*

